**Rapporto di maggioranza**

**7739 R1** 11 febbraio 2020 TERRITORIO

**della Commissione Costituzione e leggi**

**sulla mozione 16 settembre 2019 presentata da Piero Marchesi per il Gruppo UDC "Funghi: introduzione di una tassa per i 'fungiatt' stranieri"**

**(v. messaggio 23 ottobre 2019 n. 7739)**

# 1. Premessa

Il 16 settembre 2019 il deputato Piero Marchesi ha presentato, a nome del gruppo UDC, la mozione "Funghi: introduzione di una tassa per i 'fungiatt' stranieri". Essa chiede di prevedere l'introduzione di una tassa per la raccolta dei funghi da applicare unicamente ai raccoglitori di funghi provenienti dall'estero mediante modifica della legge attuale (LFu):

1. l'autorizzazione alla raccolta funghi dovrà avere una validità limitata (massimo 5 giorni), ma rinnovabile;
2. idealmente l'autorizzazione alla raccolta potrà essere rilasciata dai Comuni;
3. la tassa dovrà coprire i costi di cancelleria dei Comuni e finanziare un budget cantonale annuale a beneficio del bosco (pulizia e riqualifica dei boschi);
4. le autorità cantonali preposte controllano adeguatamente il rispetto della nuova legge.

Essa riprende i contenuti della mozione che il deputato Marco Chiesa ha presentato a nome del gruppo UDC il 22 settembre 2014 "Funghi: introduzione di una tassa per i 'fungiatt' stranieri", che chiedeva «*di prevedere l'introduzione di una tassa per la raccolta dei funghi da applicare a raccoglitori provenienti dall'estero*».

Il tema ha già agitato gli animi di alcuni ticinesi nei decenni precedenti:

* nel 1986 e nel 1988 Flavio Riva chiedeva un «*Regolamento sulla protezione della flora e della fauna*». Il Consiglio di Stato rimandava alla futura Legge di applicazione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio;
* il 6 marzo 1995 Joy Paloschi domandava di «p*roteggere le nostre valli ed i nostri boschi dai saccheggiatori forestieri di funghi, mirtilli, asparagi selvatici e quant'altro ci offre la natura*». Il Consiglio di Stato invitava il Parlamento a respingere la mozione perché le proposte ivi contenute «*si rilevano giuridicamente impraticabili a seguito della grave lesione del principio della parità di trattamento che le stesse comportano*». La Commissione invitava il Gran Consiglio a respingere la mozione e nel contempo il Governo a prendere in considerazione le proposte del Gruppo di lavoro "protezione funghi" volte a introdurre «*poche e ragionevoli limitazioni*»;
* il 5 ottobre 1999 Silvano Bergonzoli, Luciano Poli e cofirmatari hanno presentato un'iniziativa parlamentare generica "Per una regolamentazione della raccolta dei funghi". Essi ritenevano che «*per gli stranieri che non pagano le tasse nei nostri Comuni e Cantone e che a frotte entrano e fanno man bassa a quintali e vanno poi a venderli o a consumarli oltre frontiera si potrebbe introdurre una tassa, come del resto già si esige in Italia*»;
* dopo l'approvazione del Gran Consiglio, il Governo ha presentato, con il messaggio   
  n. 5201 del 5 febbraio 2002, il Decreto legislativo concernente la raccolta di funghi. Esso riprendeva le proposte dell'iniziativa, tranne quella di introdurre una tassa di raccolta per i non residenti;
* la Commissione della legislazione ha aderito sostanzialmente alle proposte governative, ritenute «*legalmente corrette e sostenibili*». Essa riconosceva altresì «*l'impossibilità di legiferare nel senso di imporre tasse e divieti di raccolta a stranieri o non residenti. La Costituzione federale e le disposizioni specifiche in campo ambientale vietano in modo chiaro ogni possibile forma di differenziazione, affermando perentoriamente la parità di trattamento*». E così decideva il Gran Consiglio il 30 maggio 2005, arrivando alla legge attualmente in vigore.

La quiete non è però stata di lunga durata.

* il 22 settembre 2014 Marco Chiesa per il gruppo UDC ha presentato la mozione "Funghi: introduzione di una tassa per i fungiatt stranieri", poi stralciata;
* il 13 ottobre 2015 il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio n. 7131 "Nuova legge sulla raccolta dei funghi (LFu)", per «arginare fenomeni sgraditi, come l'approccio di taluni cercatori poco rispettoso alla natura o la presenza di gruppi organizzati che si accaparrano tutti i funghi presenti in un'area, privando gli altri della possibilità di trovarne». Il progetto di legge proponeva di introdurre aree regolamentate, al cui interno, nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 ottobre, la raccolta di funghi era possibile solo a condizione di aver ottenuto un'apposita tessera. Al di fuori delle aree e di questo periodo, la raccolta di funghi non richiedeva alcuna autorizzazione. Il numero delle tessere era limitato ed esse erano concesse prioritariamente ai residenti. Il 17 maggio 2017 la Commissione della legislazione procedeva alla sottoscrizione del rapporto di maggioranza (relatrice: Giovanna Viscardi), firmato da 10 commissari, che chiedeva di respingere il messaggio. Il Consiglio di Stato ha allora deciso di ritirarlo.

# 2. MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato nel suo breve messaggio, preso atto che si tratta di una riedizione della mozione di Marco Chiesa del 2014, «*alla luce di quanto precede e ritenuto che non sono sopraggiunti fatti nuovi […] non può che riconfermarsi nella sua posizione assunta al momento del ritiro del messaggio n. 7131*».

# 3. LAVORI COMMISSIONALI

La maggioranza della Commissione Costituzione e leggi si rifà quindi agli argomenti del rapporto commissionale di Giovanna Viscardi del 17 maggio 2017 che sono qui brevemente ripresi.

Il principio della protezione della natura e del paesaggio è ancorato nella Costituzione federale, all'articolo 78.

La Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e la relativa Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) prevedono la protezione di siti di particolare interesse (biotopi) e sottopongono all'obbligo di un permesso «*la raccolta, a scopo di lucro, di piante selvatiche e la cattura d'animali viventi in libertà*»: l'autorità che rilascia tale permesso può restringerlo a «*specie, luoghi, tempi e quantità determinati*» o «*vietare la raccolta o la cattura organizzate e la pubblicità a tale scopo*». L'art. 19 LPN pone però una riserva riguardo ai prodotti agricoli e forestali ordinari, alla raccolta di funghi, bacche, erbe aromatiche e medicinali, nei limiti usuali, a meno che non si tratti di specie protette (menzionate nell'allegato 2 dell'OPN).

La Legge federale sulle foreste obbliga i Cantoni a provvedere affinché la foresta sia accessibile al pubblico, stabilendo però che – qualora la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici, lo esigano – i Cantoni possono limitare l'accesso a determinate zone forestali e assoggettare ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta.

Alle disposizioni federali sulla protezione della natura e del paesaggio e al diritto di accesso alle foreste, si affianca il principio sancito dall'art. 699 CCS il quale garantisce «*l'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture*» (cpv. 1), lasciando nel contempo al diritto cantonale la facoltà di «*decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca*» (cpv. 2).

La Legge cantonale concernente la raccolta di funghi stabilisce le regole seguenti:

- contingentamento giornaliero di 3 chilogrammi per persona (art. 2),

- divieto di raccolta di funghi protetti (art. 2),

- divieto notturno di raccolta (art. 3 cpv.1 lett. a),

- divieto straordinario di raccolta in bandita (art. 3 cpv.1 lett. b),

- divieto di raccolta organizzata a scopo di lucro e di distruzione intenzionale di specie non oggetto di raccolta (art. 3 cpv. 2),

- il controllo sulla raccolta dei funghi viene esercitato dal personale forestale, dai guardiacaccia e guardiapesca, dalle polizie cantonali e comunali e dalle guardie della natura,

- multa per i contravventori (art. 6).

Queste misure «*per quanto semplici, sono sufficienti a garantire la protezione dei funghi nella loro esistenza e presenza sul territorio*», come già affermava il Consiglio di Stato nel suo messaggio n. 7131.

# 4. CONCLUSIONI

L'introduzione di una tassa per la raccolta dei funghi da applicare unicamente ai raccoglitori di funghi provenienti dall'estero, riproposta dalla mozione in esame, risulta quindi, per l'ennesima volta, contraria alle leggi e ai principi del nostro Stato di diritto.

A titolo abbondanziale si fa notare come il controllo del pagamento della tassa da parte del raccoglitore proveniente dall'estero potrebbe solo essere effettuata in concomitanza con un controllo sulla raccolta di funghi; controllo già previsto dall'art. 5 LFu.

Se gli abusi denunciati da chi si preoccupa per l'invasione di raccoglitori stranieri sono reali, il problema sembra piuttosto quello di migliorare la quantità e la qualità dei controlli.

Per questi motivi la maggioranza della Commissione Costituzione e leggi invita il Gran Consiglio a voler respingere la mozione in esame.

Per la maggioranza della Commissione Costituzione e leggi:

Carlo Lepori, relatore

Corti - Gendotti - Isabella - Käppeli -

Lurati Grassi - Ortelli P. - Michela - Viscardi